

**Istruzioni operative al fine di consentire la conversione del segno, registrato secondo la normativa previgente, in marchio collettivo o di certificazione secondo la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 15/2019.**

Viene introdotto un regime transitorio, secondo il quale entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi registrati ai sensi della normativa previgente, dovranno presentare istanza per la conversione degli stessi, a pena di decadenza, in marchi collettivi o di certificazione, così come sono stati ridefiniti con le nuove norme.

In caso di rinnovazione di marchi collettivi, la conversione dovrà essere richiesta entro i termini previsti per le domande di rinnovo (mese del primo deposito + 6 mesi di mora) se antecedenti al 23 marzo 2020.

Per la conversione, pertanto, ferme restando le modalità di deposito possibile (telematica, cartacea, postale) il titolare del marchio collettivo dovrà scegliere, anche per la rinnovazione, la modalità PRIMO DEPOSITO, scaricando l'apposito modulo nella sezione Modulistica.

Si precisa che, oltre a completare debitamente ogni campo, dovrà inserire nel campo NOTE che compare al punto 1.7 del modulo su carta, la dicitura "Conversione in marchio collettivo, così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio avente numero di domanda (*inserire il numero di deposito del marchio collettivo registrato secondo la normativa antecedente il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell'ultimo rinnovo*)".

Si ricorda, infine, che unitamente all'istanza di conversione andrà allegato il regolamento previsto per il marchio nel quale il precedente è stato convertito, secondo le nuove disposizioni.

La conversione prevede il pagamento di €337,00 di Tasse di Concessione Governative ('art. 33 co. 3 del D.Lgs. 15/2019).

La durata del diritto di privativa acquisito è pari a dieci anni dalla data di presentazione della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.